



LAW & TAX CONSULTING
TAX CONSULTING

Piazza Vicenza, 8 –Trento
Viale Trieste, 13 – Trento
Tel. 0461/1730280
Fax. 0461/1730299
info@taxconsulting.tn.it

Le novità di Febbraio

15 febbraio 2024

Gentile cliente,

Nel mese di febbraio sono state approvate una serie di novità fiscali in materia giuslavorista, di imposte, agevolazioni e contributi.

Di seguito vengono analizzate le principali novità introdotte.

MATERIA FISCALE ED AGEVOLATIVA

BONUS ARREDO

A decorrere dall'1.1.2024 il limite massimo di spesa agevolabile per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, c.d. "Bonus arredo", è ridotto a **€ 5.000 (nel 2023 era pari a € 8.000)**.

Per potere fruire della detrazione IRPEF pari al 50% delle spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è necessario che:

- i beni siano destinati all'arredo di un immobile oggetto di un **intervento di recupero del patrimonio edilizio** (con alcune esclusioni) per il quale si fruisce della relativa detrazione;
- gli elettrodomestici **rispettino determinati parametri di efficienza energetica**.

Nel corso del tempo il Legislatore è intervenuto più volte modificando l'ambito di applicazione di tale detrazione.

Come più volte ribadito dall'Agenzia delle Entrate (da ultimo nella Circolare 26.6.2023, n. 17/E) **non tutti gli interventi consentono di fruire del bonus in esame**. Di seguito una breve tabella riepilogativa.

	terzi , tranne nel caso in cui gli stessi siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi.
--	---

Va inoltre ricordato che come ribadito nella sopracitata Circolare n. 17/E:

- è possibile fruire del "Bonus arredo" anche quando i lavori edilizi "propedeutici" hanno interessato la pertinenza dell'immobile al quale sono destinati i mobili/elettrodomestici;
- non è possibile fruire del "Bonus arredo" a seguito di interventi di risparmio e riqualificazione energetica rientranti nel c.d. "Ecobonus".

L'agevolazione spetta con riferimento all'acquisto (anche all'estero) di:

- mobili nuovi, come "letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione".
- grandi elettrodomestici nuovi che rispettano la classe energetica prevista quando ne è prevista l'etichettatura.

Oltre alle spese di acquisto dei mobili / elettrodomestici sono agevolabili anche le spese di trasporto e montaggio.

Modalità di pagamento

Come in passato, per usufruire del bonus i pagamenti devono essere effettuati alternativamente:

- con **bonifico bancario/postale**, senza necessità di utilizzare il bonifico dedicato alle spese di ristrutturazione a seguito del quale banca / Poste operano la ritenuta;
- mediante **carte di credito/debito**. In tal caso la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta, come risultante dalla ricevuta di avvenuta transazione.

La detrazione **non spetta** se il pagamento è eseguito tramite **assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento**. La **detrazione è ammessa** anche per i beni acquistati con un **finanziamento a rate**, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con una delle modalità sopra indicate ed il contribuente abbia copia della ricevuta di pagamento.

Misura della detrazione spettante

A seguito delle modifiche apportate all'art. 16, la detrazione pari al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto dei mobili /grandi elettrodomestici va determinata, a prescindere dall'ammontare delle spese di "ristrutturazione" propedeutiche al bonus, sulla spesa massima di:

- € 8.000 nel 2023;
- € 5.000 nel 2024.

La detrazione massima per le spese sostenute nel 2024 è quindi pari a € 2.500 (5.000 x 50%), fermo restando che, se a seguito del medesimo intervento edilizio iniziato dall'1.1.2023 sono già state sostenute spese di arredo nel 2023, le stesse vanno considerate unitamente alle spese sostenute nel 2024 per verificare il rispetto del limite massimo di spesa agevolabile. Ciò comporta che, in presenza di un unico intervento edilizio "propedeutico" 2023, se con le spese sostenute nel 2023:

- è già stato raggiunto l'importo massimo di spesa detraibile nel 2023 (€ 8.000);
- è già stato raggiunto l'importo massimo di spesa detraibile nel 2024 (€ 5.000);

ART. 16-BIS TUIR	
Interventi che consentono di fruire del BONUS MOBILI	Manutenzione Ordinaria su parti comuni di edifici residenziali. In tal caso la detrazione può riguardare soltanto l'arredo delle parti comuni (es. guardiole, appartamento portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc)
	Manutenzione Straordinaria su parti comuni di edifici residenziali e/o sulle singole unità immobiliari residenziali.
	Restauro / Risanamento Conservativo su parti comuni e/o sulle singole unità immobiliari residenziali.
	Acquisto immobile dall'impresa di costruzione/ristrutturazione/cooperativa edilizia , che lo ha ceduto/assegnato entro 18 mesi dal termine dei lavori di restauro/risanamento conservativo/ristrutturazione dell'intero fabbricato
	Interventi necessari alla ricostruzione/ripristino dell'immobile danneggiato da eventi calamitosi, semprechè sia stato dichiarato lo stato di emergenza
Interventi che NON consentono di fruire del bonus	Interventi finalizzati al risparmio energetico , volti all'uso di fonti rinnovabili/sostituzione di componenti essenziali di impianti e climatizzazione riconducibili alla manutenzione straordinaria
	Realizzazione/acquisto di posti auto o box pertinenziali Interventi volti all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di

Le novità di Febbraio

non è possibile fruire del "Bonus mobili" per le spese di arredo sostenute nel 2024.

Il limite della detrazione in esame è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero di soggetti che partecipano alla spesa. Se gli interventi sono eseguiti su più unità immobiliari, il limite di € 5.000 (per il 2024) va riferito a ciascuna di esse. In presenza di un immobile suddiviso in più unità abitative, per il calcolo del limite di spesa "vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all'inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori". **La detrazione va obbligatoriamente suddivisa in 10 rate annuali di pari importo, dall'anno di sostenimento della spesa e per i successivi 9.**

CONTRIBUTO PER LE ECCELLENZE NEL SETTORE GASTRONOMICO/AGROALIMENTARE

Al fine di sostenere le eccellenze del settore **gastronomico /agroalimentare** italiano, valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico, promuovere i prodotti a denominazione d'origine e indicazione geografica, nonché gli investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli, è stato istituito per il 2022/2023 uno specifico fondo denominato "**Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano**".

Il Ministero dell'Agricoltura ha altresì emanato le disposizioni attuative del predetto fondo destinato al riconoscimento di un "contributo in conto capitale" a fronte di investimenti in macchinari/altri beni strumentali.

Possono beneficiare dell'agevolazione in esame le imprese operanti nei seguenti settori:

- "**Ristorazione con somministrazione**" (56.10.11)
 - iscritte al Registro Imprese da **almeno 10 anni al 30.08.2022** oppure, in alternativa,
 - aver acquistato nel periodo 30.08.21 – 30.08.22 prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per **almeno il 25%** del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
- "**Gelaterie e pasticcerie**" (56.10.30) e "**Produzione di pasticceria fresca**" (10.71.20):
 - Iscritte al da **almeno 10 anni al 30.08.2022**
 - aver acquistato nel periodo 30.08.21 – 30.08.22 prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per **almeno il 5%** del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;

Inoltre l'impresa interessata deve:

- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- essere iscritta all'INPS/INAIL;
- in regola con gli adempimenti contributivi (come risultante dal DURC)/adempimenti fiscali;
- aver restituito le somme eventualmente dovute a seguito di Provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal MIPAAF;

- NON essere in liquidazione volontaria o giudiziale /soggetta ad una procedura di concordato preventivo o altra procedura concorsuale con finalità liquidatorie dell'attività;
- Trovarsi in una situazione di difficoltà come definita dal Regolamento UE n. 651/2014

Sono agevolabili le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo relative all'acquisto di:

- macchinari professionali;
- beni strumentali all'attività dell'impresa, nuovi di fabbrica, organici e funzionali, acquistati alle normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'impresa.

I beni strumentali acquistati devono essere mantenuti nello "stato patrimoniale" dell'impresa per almeno 3 anni dalla data di concessione del contributo. I pagamenti delle spese devono essere effettuati (**successivamente alla presentazione della domanda di contributo ed entro 8 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione**) esclusivamente tramite c/c dedicati intestati all'impresa e con modalità tracciabili.

L'agevolazione in esame è concessa alle imprese:

- sotto forma di "contributo in conto capitale";
- in misura non superiore:
 - al 70% delle spese totali agevolabili;
 - a € 30.000 per singola impresa;
- in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande (**click-day**).

Si rammenta che il beneficio è concesso nel rispetto degli aiuti di Stato "de minimis" e **non è cumulabile** con altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse spese.

Presentazione della domanda di contributo

I soggetti interessati al contributo in esame devono presentare un'apposita domanda utilizzando la piattaforma messa a disposizione dal soggetto gestore (www.invitalia.it) a partire

dalle ore 10.00 de 1 MARZO.2024 fino alle ore 10.00 del 30 APRILE 2024.

Si evidenzia che all'atto di presentazione della domanda la piattaforma rilascia il **Codice Unico di Progetto (CUP) da riportare nei giustificativi di spesa connessi all'agevolazione**. È inoltre richiesto il possesso di una PEC attiva e la domanda va firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa.

L'accesso alla piattaforma avviene tramite SPID/CIE/CNS.

Erogazione del contributo

Per l'erogazione del contributo il soggetto deve presentare entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle spese e comunque non oltre il 30.6.2025, una specifica richiesta, tramite la predetta piattaforma contenente i seguenti allegati:

- copia delle fatture elettroniche relative all'acquisto dei macchinari professionali / beni strumentali riportanti la dicitura "Spesa di euro ... dichiarata

Le novità di Febbraio

per l'erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. del 4 luglio 2022 - CUP ...";

- documentazione attestante la tracciabilità delle spese sostenute (ordinativi di pagamento / estratti conto);
- relazione tecnica finale con descrizione degli investimenti effettuati attestante il completo pagamento delle relative spese;
- copia del registro dei beni ammortizzabili/ documentazione equipollente dai quali si evinca l'annotazione dei beni rendicontati;
- quietanze di pagamento rilasciate dai fornitori.

Entro 90 giorni dalla ricezione della domanda il Ministero procede all'erogazione del contributo spettante sul c/c indicato nella stessa previa verifica della completezza della documentazione inviata, della presenza di un DURC regolare e valido ed acquisite le eventuali certificazioni rilasciate da altri soggetti.

NB: Erogazione anticipata

È possibile richiedere l'erogazione di un anticipo nella misura massima del 50% del contributo richiesto, previa presentazione di una fideiussione bancaria / assicurativa. La fideiussione deve garantire la restituzione dell'importo anticipato, e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, C.c. (termine ridotto a 2 mesi in luogo degli ordinari 6 mesi per proporre l'istanza contro il debitore se il fideiussore limita la fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale);
- operatività entro 15 giorni, a "semplice" richiesta dell'Amministrazione.

LAVORO

SUPER DEDUZIONE PER LE NUOVE ASSUNZIONI

L'art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216 (c.d. "Riforma IRPEF- IRES") ha introdotto, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (periodo d'imposta 2024 per i soggetti "solari"), una maggiorazione, ai fini della determinazione del reddito, del costo incrementale del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Si tratta, quindi, di una **"super deduzione" per le nuove assunzioni, riconosciuta in presenza di determinate condizioni.**

Beneficiari

Possono beneficiare della "super deduzione":

- i titolari di reddito d'impresa (imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, società di persone ed equiparate);
- gli esercenti arti e professioni, che svolgono attività di lavoro autonomo.

Per fruire dell'agevolazione, tali soggetti devono aver esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 (periodo d'imposta 2023 per i soggetti "solari") per almeno 365 giorni.

Soggetti esclusi

Non possono accedere all'incentivo fiscale:

- le imprese in liquidazione ordinaria, nonché le imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa;
- i soggetti in regime forfetario.

Determinazione dell'agevolazione

Il costo del personale di nuova assunzione con contratto a lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale.

Si tratta quindi di una extra deduzione pari al 20% (o superiore in determinati casi) del costo riferibile all'incremento dell'occupazione.

Condizioni

Al fine di accedere all'agevolazione, è richiesto che:

- il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 sia superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023 (al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto);
- il numero complessivo di dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) a fine 2024 sia superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel 2023 (senza considerare i decrementi infragruppo).

Costo rilevante

In presenza di incremento occupazionale, il costo da assumere è pari al minore tra:

- l'importo effettivamente riferibile ai nuovi assunti;
- l'incremento complessivo del costo del personale dipendente, incluso quello a tempo determinato, rispetto a quello relativo al 2023.

Ad esempio, si ipotizzi che una srl assuma nel 2024 dipendenti a tempo indeterminato sostenendo un costo pari a 100.000,00 euro e che il costo del personale dipendente nel Conto Economico del 2024 ecceda quello del 2023 per 150.000,00 euro.

In tal caso, il costo rilevante ai fini della "super deduzione" è il minore importo tra i due, vale a dire 100.000,00 euro.

I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente. Ad esempio, per gli esercenti arti e professioni rileva il principio di cassa.

La maggiorazione del costo come sopra determinato è pari, in linea generale, al 20%. Pertanto, ipotizzando un costo pari a 100.000,00 euro, è possibile dedurre 120.000,00 euro (con una maggiorazione quindi di 20.000,00 euro).

Nell'ambito delle nuove assunzioni sono privilegiate particolari categorie di dipendenti, ad esempio:

- lavoratori molto svantaggiati;
- persone con disabilità;
- donne con almeno due figli minori;
- giovani ammessi all'incentivo all'occupazione;

Le novità di Febbraio

- soggetti che beneficiavano del reddito di cittadinanza.

Laddove il nuovo assunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione che saranno stabiliti con il DM attuativo, fermo restando che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10% del costo del lavoro sostenuto per tali categorie.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti

Law & Tax Consulting srl

Tax Consulting srl

BONUS MAMME E AUTODICHIARAZIONE N. FIGLI

Come previsto dalla legge 30.12.2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), e reso operativo con Circolare INPS n. 27 del 31-01-2024, è riconosciuto l'**esonero contributivo totale (100%) dei contributi previdenziali (INPS) a carico della lavoratrice**, alle seguenti condizioni:

Triennio 2024-2026	Solo 2024 (sperimentale)
Per le donne lavoratrici con: <ul style="list-style-type: none">- 3 figli o più- Fino al compimento del 18° anno del figlio più piccolo	Per le donne lavoratrici con: <ul style="list-style-type: none">- 2 figli o più- Fino al compimento del 10° anno del figlio più piccolo
IN ENTRAMBI I CASI	
<ul style="list-style-type: none">- Le donne lavoratrici devono avere un rapporto di lavoro dipendente a TEMPO INDETERMINATO, sia nel settore pubblico che privato, anche:<ul style="list-style-type: none">o In apprendistatoo Instaurato in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 3 aprile 2001 n. 142;o Assunzione a scopo di somministrazione;- L'esonero è riconosciuto fino al massimo di 3.000 Euro/anno, riparametrato su base mensile (250Euro/mese e 8.06Euro/giorno) e NON si riparametra in caso di part-time.- Sono escluse le lavoratrici domestiche;- Fermo restando le date di avvio/termine del rapporto di lavoro a tempo INDETERMINATO, la verifica del requisito si cristallizza alla nascita del 3° (o 2°) figlio e si perde alla data di compimento dei 18 (o 10) anni del figlio più piccolo.- Non si decade dal diritto a beneficiare della riduzione contributiva in caso di:<ul style="list-style-type: none">o Fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiareo Morte prematurao Non convivenza di uno dei figlio Affidamento esclusivo al padre	

L'esonero è **cumulabile** con gli esoneri riguardanti la contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previsti a legislazione vigente. In particolare, è **strutturalmente alternativo** all'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (quota IVS) a carico del lavoratore (6% o 7%), previsto dall'articolo 1, comma 15, della medesima legge.

Le lavoratrici possono comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell'esonero in argomento, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di 2/3 figli.